

REVISIONE DEL REGOLAMENTO LOCALE D' IGIENE DELL'ASL DI CREMONA

Con l'entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e del R.R. 5 maggio 2008 n. 2 Regolamento attuativo della L.R. 16 del 20 luglio 2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezioni" si è resa necessaria la revisione dell'art. 3.10.6 del Regolamento Locale di Igiene ed il relativo adeguamento in merito al possesso di animali, nella fattispecie cani, regolamentandone la detenzione alla luce della nuova normativa vigente.

ARTICOLO 3.10.6 ALLEVAMENTI AD USO FAMILIARE

Gli allevamenti a carattere familiare da realizzarsi in zona agricola sono così definiti dal regolamento di attuazione della LR 37/93: allevamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare, purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 1 tonnellata di peso vivo per specie (suini, equini, bovini, caprini etc.) con un massimo complessivo di 3 tonnellate.

Tali allevamenti devono distare da abitazioni di terzi almeno 25 metri.

I ricoveri devono avere fondo impermeabile ed essere dotati di idonei sistemi di raccolta e stoccaggio dei reflui prodotti dagli animali; tali reflui dovranno essere smaltiti o utilizzati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Gli allevamenti a carattere familiare da realizzarsi in zone residenziali devono rispettare i seguenti parametri:

TIPOLOGIA	NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO	DISTANZA DA ABITAZIONI DI TERZI
Animali da cortile	10	10 m
Bovini equini suini caprini	2	25 m

ARTICOLO 3.10.8 ANIMALI D'AFFEZIONE

Definizione: per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

Non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco la detenzione, non a scopo di lucro, di animali di affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili, strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali, strutture commerciali (di cui agli artt. 8-9 R.R. 5/5/2008 n. 2), a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o spazi stessi.

Per numero limitato, in caso di cani e gatti, si intende un numero uguale o inferiore a 10.

La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

La detenzione di animali di affezione è comunque vincolata all'osservanza della normativa igienico-sanitaria degli spazi/luoghi in cui gli stessi permangono e delle norme sul benessere animale.

E' compito del proprietario adottare tutte le soluzioni idonee atte ad evitare disturbo o molestie ai vicini, comprese le esalazioni generate ed imputabili alla presenza, nel proprio giardino/spazio o locale abitativo, di numerosi animali.

In merito alle caratteristiche e alle dimensioni dei ricoveri si fa riferimento all'allegato B – Tab. 1 RR 5/5/2008 n. 2 che si allega.

Allegato B

Tab. 1 (articolo 18)

SUPERFICI MINIME DEI BOX

Dimensioni minime dei box – art. 18

<i>Capienza prevista</i>	<i>Taglia dei cani</i>	<i>Parte chiusa in mq</i>	<i>Parte scoperta in mq</i>	<i>TOT. mq</i>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*)da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a Kg.10 – media: da Kg. 11 a Kg. 30 – grossa: oltre Kg. 30

I recinti/box degli animali di affezione devono essere mantenuti ad una distanza minima di 10 m dalle abitazioni di terzi e devono possedere caratteristiche strutturali (fondo impermeabile ecc.) che consentano la facile pulizia e il facile allontanamento delle deiezione.

Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale, valutare quanti animali di affezione è possibile detenere all'interno di spazi abitativi e zone residenziali in base a criteri ragionevoli, avvalendosi anche degli strumenti urbanistici a disposizione (PGT) in cui inserire zone di limite numerico (1-10) di detenzione degli animali.